

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6876 del 29/12/2023
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N.2369 DEL 17/05/2019, PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013. DITTA: MASSARI FAUSTO & C. SNC. ATTIVITÀ: "PRODUZIONE DI SERRAMENTI IN LEGNO, PVC ED ALLUMINIO" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE, LOC. CÀ VERDE.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-7012 del 21/12/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventinove DICEMBRE 2023 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N.2369 DEL 17/05/2019, PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013. DITTA: MASSARI FAUSTO & C. SNC. ATTIVITÀ: "PRODUZIONE DI SERRAMENTI IN LEGNO, PVC ED ALLUMINIO" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE, LOC. CÀ VERDE.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009 e ss.mm.ii.;
- la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2204 del 21/12/2015, di approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015);
- la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 11/4/2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 527 del 03/04/2023 con cui è stato adottato il PAIR 2030;

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale det-amb n. 2369 del 17/05/2019, è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP del Comune di Borgonovo Val Tidone con provvedimento conclusivo n. 02/2019, acclarato al prot. n. 5619 del 22/05/2019, (acquisito al prot. ARPAE n. 81577 del 23/05/2023), per l'attività di "produzione di serramenti in legno, pvc ed alluminio" svolta dalla Ditta MASSARI FAUSTO & C. SNC (C.F. 01115500330), nello stabilimento ubicato in Comune di Borgonovo Val Tidone, Loc. Cà Verde (che è anche sede legale), comprendente il seguente titolo in materia ambientale:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Considerato che:

- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 173053 del 12/10/2023, è pervenuta, tramite portale della Regione Emilia Romagna, la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, presentata dalla ditta "MASSARI FAUSTO & C. SNC" (C.F. 01115500330);
- con nota prot. n. 178162 del 19/10/2023 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, con contestuale richiesta di integrazioni;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 182363 del 26/10/2023, sono state acquisite le integrazioni prodotte dalla ditta;

Rilevato che che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice emissioni in atmosfera, (rif. Attività n. 9 del 13/11/2023 Sinadoc 36025/2023) risulta che:

- è prevista l'eliminazione della linea di produzione persiane in legno, le cui aspirazioni confluiscono nel punto emissivo E7 insieme alle aspirazioni della linea finestre in legno. Le aspirazioni della linea di produzione finestre in legno verranno convogliate, anziché in E7, in E5, valutata l'adeguatezza delle portate soprattutto a seguito del fatto che le linee che convergono in quel camino funzionano in modo non contemporaneo. L'emissione E7 dunque verrà eliminata, mentre la E5 resterà invariata così come tutte le altre emissioni presenti e non citate;
- è prevista l'introduzione di due nuove linee di assemblaggio serramenti e affini in PVC, le cui lavorazioni non genereranno inquinanti tali da necessitare aspirazioni e relative emissioni in atmosfera. La fase di taglio verticale avviene in automatico in un box di completamente segregato e produce refili e trucioli grossolani di PVC. Trucioli grossolani e refili si depositano sul fondo del box, che viene svuotato da un aspirapolvere del tipo "bidone", non convogliabile in atmosfera, che li raccoglie per successivo conferimento. Per la saldatura, le facce dei profili vengono accostate ad una piastra riscaldata a non più di 200 °C; raggiunta la temperatura di fusione, i due profili a contatto con la piastra si allontanano lievemente, lasciando che la piastra calda possa ritirarsi. Immediatamente dopo, la macchina saldatrice spinge a contatto le 2 facce fuse, provocandone la loro saldatura;

Atteso che:

- con nota prot. n. 184983 del 31/10/2023 è stato richiesto al Comune di Borgonovo Val Tidone il parere in ordine alla matrice "emissioni in atmosfera", ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 c. 3, secondo periodo, del D.Lgs. 152/06;
- con nota prot. n. 12987 del 02/11/2023, acquisita al prot. ARPAE n. 185849 del 02/11/2023, il suddetto Comune ha espresso parere favorevole alla modifica non sostanziale di cui trattasi;
- con nota prot. n. 185879 del 02/11/2023 è stata richiesta al Servizio Territoriale di ARPAE la relazione tecnica per la matrice "emissioni in atmosfera";
- con nota prot. n. 189811 del 08/11/2023 il Servizio Territoriale di ARPAE ha comunicato che le modifiche proposte si configurano come "non sostanziali", in quanto non comportano un aumento di inquinanti immessi in atmosfera rispetto a quanto già autorizzato; resta fermo, pertanto, quanto già stabilito e prescritto dall'AUA vigente;

Verificato, in relazione alle risultanze dell'istruttoria condotta sulla base della documentazione presentata, che la modifica che la ditta ha comunicato di voler introdurre è da considerarsi, a norma di quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 59/2013, come "non sostanziale";

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere con il provvedimento di presa d'atto della comunicazione di modifica non sostanziale dell'AUA di cui sopra;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

Su proposta della Responsabile del procedimento;

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa

1. di aggiornare, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale det-amb n. 2369 del 17/05/2019, per l'attività di "produzione di serramenti in legno, pvc ed alluminio" svolta dalla Ditta MASSARI FAUSTO & C. SNC (C.F. 01115500330), nello stabilimento ubicato in Comune di Borgonovo Val Tidone, Loc. Cà Verde, **eliminando**, al punto 2 del dispositivo, **l'EMISSIONE E7 "LINEA FINESTRE E LINEA PERSIANE REPARTO FALEGNAMERIA" e conseguentemente ogni riferimento nell'atto a tale punto emissivo;**

2. di dare atto che:

- resta confermato quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con AUA di cui alla Determinazione Dirigenziale det-amb n. 2369 del 17/05/2019, (ricompresa nel provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Borgonovo Val Tidone n. 02/2019 del 22/05/2019, acclarato al prot. n. 5619 in pari data) e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Borgonovo Val Tidone, per il rilascio del provvedimento di competenza;

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, il presente provvedimento di presa d'atto non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del provvedimento conclusivo n. 02/2019 del 22/05/2019 da parte dello Sportello Unico del Comune di Borgonovo Val Tidone, acclarato al prot. n. 5619 del 22/05/2019;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 8 del 31/01/2023 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 2 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente

Dott.ssa Anna Callegari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.